

E' prevista per la prossima estate l'entrata in vigore di una nuova normativa che rivoluzionerà le procedure di prevenzione incendi; rimarrà comunque invariata la normativa tecnica di riferimento cui devono attenersi le singole attività.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato nella riunione del 3 marzo scorso uno schema di regolamento inteso alla semplificazione dei procedimenti in materia di prevenzione incendi che, a quanto pare, rivoluzionerà l'attività dei professionisti del settore.

Si tratta di un progetto che si inserisce in un sistema di riforme in campo tecnico-amministrativo ben più ampio e già in atto da alcuni anni. Il primo effetto di questo sistema di riforme era stata l'introduzione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA); nella medesima direzione, proprio in queste settimane, è stato introdotto l'obbligo per i SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) dei singoli Comuni di dotarsi di un sistema online per la presentazione delle DIAP (Dichiarazione Inizio Attività Produttiva) esclusivamente in formato elettronico.

Quali novità verranno introdotte nella prevenzione incendi?

Per quanto si parli di un regolamento che dovrebbe già essere definitivo, pochi sono i dettagli resi noti attraverso la conferenza stampa tenutasi immediatamente dopo l'approvazione del regolamento stesso da parte del Consiglio dei Ministri e, soprattutto, molte sono le perplessità sollevate da parte dei tecnici del settore.

L'elenco delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco allegato al D.M. 16 febbraio 1982, considerato ormai un affezionato vademecum da parte degli addetti ai lavori, verrà rivisto e riorganizzato (ci si attende in questo senso anche l'introduzione di nuove attività): verranno infatti classificate le attività in tre categorie, corrispondenti a rischio basso (Categoria A), rischio medio (Categoria B) e rischio alto (Categoria C).

Per le attività che verranno classificate facenti parte della Categoria A è prevista l'abolizione della richiesta di parere di conformità antincendio e della richiesta di sopralluogo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi (C.P.I.); per tali attività è prevista la presentazione della sola SCIA presso lo sportello unico comunale, il quale provvederà a trasmettere la pratica presso l'Ufficio Prevenzione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di competenza. I controlli attraverso sopralluoghi da parte dei Funzionari dei Comandi sono previsti, a campione, entro 60 giorni dalla presentazione della SCIA.

Per le attività comprese nella Categoria B è previsto il mantenimento della richiesta di parere di conformità antincendio e, solamente a seguito dell'ottenimento del parere di conformità antincendio favorevole, si potrà presentare la SCIA presso lo sportello unico comunale. Anche nel caso delle attività comprese nella Categoria B, in sostituzione della tradizionale richiesta di sopralluogo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi

di, sono previsti sopralluoghi di controllo a campione da parte dei Funzionari dei Comandi, sempre entro 60 giorni dalla presentazione della SCIA.

Per le attività comprese nella Categoria C non parrebbero previste modifiche alle procedure vigenti; dovrebbe essere mantenuta infatti la richiesta di parere di conformità antincendio e la successiva richiesta di sopralluogo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi.

Quali sono i commenti?

Certamente la normativa in arrivo modificherà le procedure utili ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni in campo di prevenzione incendi, ma non modificherà in alcun modo i requisiti tecnici richiesti ai fini di perseguire le condizioni di sicurezza.

Risultano tuttavia comprensibili e condivisibili le numerose perplessità che emergono. Tra i professionisti consulenti della prevenzione incendi viene condiviso un forte imbarazzo nei confronti di quella estensione dei limiti della "autocertificabilità" concessa ai professionisti stessi; questi limiti, infatti, parrebbero messi in discussione solamente dalla coscienza del singolo professionista, facendo appello ad un "codice deontologico" quanto mai soggetto alla libera interpretazione.

Inoltre, considerando che per le attività facenti parte delle categoria A e B (ovvero la grande maggioranza delle attività attualmente soggette al controllo dei Vigili del Fuoco) sono previsti solamente "controlli a campione" e considerando il numero di attività presenti nelle provincie più densamente edificate, ci si interroga su quali effetti potrebbe sortire tale procedura sotto il profilo del reale conseguimento delle condizioni di sicurezza.

Dovremo comunque attendere ancora diverse settimane prima di conoscere, si spera, tutti i dettagli necessari.